

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 1° aprile 2009 — Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungskommission dell'Oberlandesgericht di Graz

(Causa C-118/09)

(2009/C 141/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parti

Ricorrente: Robert Koller

Convenuta: Rechtsanwaltsprüfungskommission dell'Oberlandesgericht di Graz

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾ sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest'ultimo:

- a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di «Magister der Rechtswissenschaften»;
- b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l'educazione e la scienza del Regno di Spagna, in seguito al superamento di esami complementari presso un'università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo — equivalente al titolo austriaco — di «Licenciado en Derecho»
- c) abbia ottenuto, con l'iscrizione presso l'ordine degli avvocati di Madrid, l'autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «abogado» e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

se un'interpretazione dell'art. 24 dell'EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza austriaco, nonché l'autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di «Licenciado del Derecho», ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un'università spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non sia sufficiente per l'ammissione all'esame di idoneità in Austria, ai sensi dell'art. 24, n. 1, dell'EuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia ammesso alla professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di esperienza pratica, e abbia ivi esercitato tale profes-

sione, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e con riferimento alla data della decisione in primo grado, per cinque mesi al massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CE.

⁽¹⁾ GU L 19, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 1° aprile 2009 — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Causa C-119/09)

(2009/C 141/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société fiduciaire nationale d'expertise comptable

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽¹⁾, abbia inteso abolire, per le professioni regolamentate ivi contemplate, ogni divieto generale, qualunque sia la forma di pratica commerciale di cui trattasi, oppure se abbia lasciato agli Stati membri la possibilità di mantenere dei divieti generali per talune pratiche commerciali, quali l'accaparramento di clientela.

⁽¹⁾ GU L 376, pag. 36.

Ricorso proposto il 1° aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-120/09)

(2009/C 141/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Accertare che non avendo provveduto alla trasposizione in diritto vallone dell'art. 2, lett. f), j) e k), e dell'Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
- condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea solleva due censure a sostegno del proprio ricorso.

Da un lato, essa rimprovera al convenuto di non avere trasposto nel diritto della regione Vallonia le nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluio», previste dalle disposizioni dell'art. 2, lett. f), j) e k), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. La Commissione sottolinea l'importanza di tali nozioni, le quali, essendo nozioni chiave per l'applicazione della direttiva, sono riprese anche in altre disposizioni adottate sulla base ed in applicazione di quest'ultima.

Dall'altro lato, la ricorrente denuncia la circostanza che il diritto vallone non contiene alcuna disposizione relativa ai livelli di guardia al di sopra dei quali si può considerare che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche. Orbene, la norma di cui all'Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva, che prevede l'adozione di tali disposizioni, rivestirebbe importanza cruciale al fine di assicurare un controllo effettivo della qualità delle acque freatiche e, conseguentemente, per garantire la protezione dell'ambiente, che costituisce l'obiettivo essenziale della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1

Ricorso presentato il 1° aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-121/09)

(2009/C 141/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'art. 7 della direttiva 90/314/CEE ⁽¹⁾;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1. La Repubblica italiana, fissando un termine di tre mesi a decorrere dalla data prevista per la conclusione del viaggio ai fini della presentazione di una domanda d'intervento presso il Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 7 della direttiva 90/314.
2. L'art. 7 della direttiva 90/314 prevede che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto dia prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. Secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza comunitaria, tale disposizione impone agli Stati un obbligo di risultato, che implica l'attribuzione all'acquirente di viaggi «tutto compreso» del diritto ad una protezione effettiva contro i rischi di insolvenza e di fallimento degli organizzatori e, in particolare, il rimborso degli importi versati e il rimpatrio.
3. Il successivo art. 8 permette agli Stati membri di adottare norme più severe, ma solo qualora queste offrano una maggiore tutela al consumatore.
4. Nel caso di specie, la normativa italiana in causa, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali nel corso della procedura di infrazione, ha come scopo di assicurare la possibilità di recuperare, per il bilancio dello Stato, gli importi pagati ai consumatori e quindi di preservare gli interessi finanziari dello Stato piuttosto che garantire una maggiore protezione degli acquirenti di viaggi «tutto compreso».
5. Benché la Commissione comprenda l'interesse dell'Italia ad assicurare una gestione sana ed equilibrata del Fondo di garanzia, agevolando l'azione di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'operatore turistico, essa ritiene che tale misura, imponendo un termine perentorio per l'introduzione della domanda di intervento del Fondo, introduca una condizione suscettibile di privare il consumatore dei diritti garantiti dalla direttiva 90/314.
6. E' vero, come le autorità italiane sostengono, che il consumatore può introdurre la propria richiesta di intervento del Fondo non appena è a conoscenza di circostanze che rischiano di impedire l'esecuzione del contratto. Per avvalersi di tale possibilità è tuttavia necessario che egli sia a conoscenza delle circostanze in questione. Ora, se si escludono i casi in cui il fallimento dell'organizzatore del viaggio è manifestamente conoscibile in quanto pronunciato con sentenza dichiarativa, nella maggior parte delle ipotesi il consumatore ignora la situazione patrimoniale esatta di detto operatore. È quindi normale che si rivolga in primo luogo a quest'ultimo per ottenere il rimborso degli importi versati, inviando una lettera, eventualmente un sollecito, e infine un'ingiunzione. In tal modo il termine di tre mesi fissato all'art. 5 del decreto ministeriale n. 349/1999 rischia di essere già abbondantemente trascorso al momento dell'introduzione della domanda di intervento del Fondo di garanzia, con la conseguenza di privare il consumatore del diritto di ottenere il rimborso degli importi versati.